



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

POR FSE 2014-2020

Convenzione per il finanziamento di interventi di miglioramento dell'offerta formativa "NUOVO INTER.M.O.F." – CUP F27B20002790006

TRA

La Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù, C.F. 80002870923, in seguito denominata Regione Sardegna, rappresentata dall'Ing. Alessandro Corrias, nato a Fluminimaggiore il 13 maggio 1963, domiciliato per le funzioni svolte presso la sede dell'Assessorato in Viale Trieste, 186, Cagliari in qualità di Direttore del Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 31/1998 e ss.mm.ii., come da Decreto di nomina dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 33 prot. n. 22615 del 25.07.2017, per la realizzazione di attività previste nell'ambito del POR 2014-2020 Fondo Sociale Europeo ai sensi dei Regolamenti CE 1303/2013, 1304/2013 e 1298/2013;

E

L'Università degli Studi di Cagliari, in seguito denominato "Beneficiario", con sede legale in Cagliari, Via Università n. 40, C.F. 80019600925, in persona del Magnifico Rettore Prof.ssa Maria Del Zompo, nata a Cagliari il 21.04.1951, domiciliata ai fini della presente Convenzione presso la sede suddetta, la quale agisce in quest'atto nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Università degli Studi di Cagliari;

PREMESSO CHE

- con Deliberazione n. 12/21 del 27.03.2015 la Giunta Regionale ha preso atto del testo definitivo del POR Sardegna FSE 2014-2020 (CCI2014IT05SFOP021), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 10096 del 17.12.2014;
- con Decisione della Commissione C (2018) 6273 del 21.09.2018 il POR Sardegna FSE 2014-2020 è stato modificato;
- con Deliberazione n. 24/10 del 19.05.2015 recante "Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 1 "Investire sulle Persone" - Priorità Scuola e Università", la Giunta Regionale ha approvato il quadro programmatico unitario delle risorse finanziarie stanziato nell'ambito della Strategia 1 con una definizione puntuale delle azioni da attuare, l'articolazione delle risorse finanziarie stanziato e le Direzioni Generali responsabili, nonché gli elementi di approfondimento sulla Priorità 1.2 Università, così come dettagliati nell'Agenda 2015;



- con Deliberazione n. 47/14 del 29.09.2015 recante “Prima programmazione del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria” la Giunta Regionale ha approvato, quale primo atto di programmazione nell’ambito del processo di programmazione unitaria, l’assegnazione delle risorse finanziarie del Programma Operativo Regionale del FSE 2014-2020 alle diverse Azioni da esso previste;
- con Deliberazione n. 7/43 del 12.02.2019 recante “Assegnazione risorse del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria. Aggiornamento della D.G.R. n. 52/8 del 22.11.2017 e modifica della D.G.R. n. 6/12 del 02.02.2016” la Giunta Regionale ha approvato un ulteriore aggiornamento nell’ambito della programmazione unitaria;
- l’Obiettivo Tematico 10 “Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento permanente” - Priorità d’Investimento 10ii) Migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione superiore e di livello equivalente e l’accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati” - Obiettivo Specifico 10.5 “Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente” - Azione dell’Accordo di Partenariato 10.5.5 “Interventi per migliorare l’offerta formativa con attenzione alle competenze trasversali e la fruibilità della didattica per gli studenti con particolare difficoltà, inclusivi di sviluppo di materiali didattici integrativi e azioni di tutoraggio”, risulta tra gli interventi attribuiti al Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e la Gioventù, a valere sul C.d.R. 00.11.02.02, per un valore complessivo pari a euro 500.000,00;
- con Determinazione del Direttore Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 2559, Prot. 26844, del 12 giugno 2018 è stato approvato il Vademecum per l’operatore POR Sardegna FSE 2014-2020 Versione 1.0;
- con Deliberazione n. 26/33 dell’11.07.2019 la Giunta Regionale ha approvato le modalità di attuazione degli “Interventi di miglioramento dell’offerta formativa nell’istruzione universitaria e/o equivalente, con attenzione alle competenze trasversali e alla fruibilità della didattica”, a valere sull’Azione 10.5.5 soprarichiamata, del POR FSE 2014-2020;
- l’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 (con nota prot. n. 25206 del 13.07.2020, acquisita agli atti d’ufficio con prot. n. 9026 del 14.07.2020) ha espresso, ai sensi dell’art. 125, par. 3, Reg (UE) n. 1303/2013, il parere di conformità favorevole in relazione al “Nuovo Avviso pubblico INTER.M.O.F. – Interventi di miglioramento dell’offerta formativa”;
- con Determinazione n. 385, Prot. n. 9051, del 14.07.2020 del Direttore del Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù è stato approvato il Nuovo Avviso pubblico INTER.M.O.F. concernente “Interventi di miglioramento dell’offerta formativa attraverso il potenziamento delle competenze trasversali dell’ambito linguistico e della fruibilità della didattica per gli studenti con



particolare difficoltà, sviluppo di materiali didattici integrativi e azioni di tutoraggio nell'istruzione universitaria e/o equivalente", con la relativa modulistica allegata, per un importo complessivo pari ad euro 500.000,00 e che l'Avviso stesso è stato pubblicato sul Sito Internet istituzionale della Regione Sardegna in data 14.07.2020;

- con Determinazione n. 477, Prot. n. 11244 del 22.09.2020 del Direttore del Servizio Politiche per la Formazione terziaria e per la Gioventù sono stati approvati i verbali della Commissione giudicatrice e gli esiti della relativa attività istruttoria con la graduatoria finale delle Proposte progettuali ammesse al finanziamento;
- la Proposta progettuale presentata dall'Università degli Studi di Cagliari, acquisita agli atti d'ufficio con prot. n. 10718 del 07.09.2020, che definisce le modalità, i tempi e le specifiche operative degli interventi, è stata ritenuta ammissibile e approvata per un valore complessivo di € 310.000;
- con Determinazione Dirigenziale n. 504 prot. n. 11395 del 28.09.2020 è stato approvato lo schema della presente Convenzione tra la Regione Sardegna e l'Università degli Studi di Cagliari per l'attuazione della suddetta Proposta progettuale ammessa al finanziamento;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto della Convenzione e inscindibilità delle clausole della Convenzione

1. La presente Convenzione disciplina le modalità cui il Beneficiario si deve attenere per la realizzazione della Proposta progettuale ammessa (**Allegato B alla Domanda di partecipazione al Nuovo Avviso pubblico INTER.M.O.F.**), che fa parte integrante e sostanziale della Convenzione stessa, a valere sul programma PO FSE 2014-2020, Azione dell'Accordo di Partenariato: 10.5.5 "Interventi per migliorare l'offerta formativa con attenzione alle competenze trasversali e la fruibilità della didattica per gli studenti con particolare difficoltà, inclusivi di sviluppo di materiali didattici integrativi e azioni di tutoraggio", nonché le condizioni e i limiti di erogazione del finanziamento da attribuire al Beneficiario per lo svolgimento delle attività, i casi di revoca e decurtazione del medesimo finanziamento.
2. Le attività oggetto della Proposta progettuale rientrano nei compiti istituzionali del Beneficiario, ma sono aggiuntive rispetto a quelle ordinarie finanziate con altri fondi pubblici.
3. Le pattuizioni di seguito riportate sono tra loro inscindibili e collegate con le determinazioni e gli atti espressamente richiamati e allegati. Non è ammessa alcuna modifica alle pattuizioni contenute nella presente Convenzione se non per ulteriori stipulazioni, da sottoscrivere tra le parti.



4. Il Beneficiario, ovvero l'Università degli Studi di Cagliari, solleva la Regione Sardegna da qualsiasi responsabilità, domanda e/o pretesa derivante dall'esecuzione delle attività finanziate e dalle attività amministrative e gestionali ad esse connesse, ivi compresa ogni responsabilità civile per danni.
5. Agli effetti della presente Convenzione, la Regione Sardegna intrattiene tutti i conseguenti rapporti con il Beneficiario. Resta inteso che i rapporti interni tra il Beneficiario e suoi eventuali associati, associanti, federati, federanti, consorziati, consorzianti, delegati, non possono in alcun modo e ad alcun titolo essere opposti alla Regione Sardegna.

Art. 2 – Durata

1. L'efficacia della presente Convenzione decorre dalla data di registrazione nelle scritture contabili della Regione Sardegna dell'atto di impegno della relativa spesa e di esecutività.
L'avvio delle attività dovrà avvenire **entro 10 giorni** dalla comunicazione di avvenuta efficacia della presente Convenzione; eventuali motivate richieste di proroga di avvio, dovranno essere formalmente autorizzate dalla Regione Sardegna.
2. La Proposta progettuale di cui all'articolo 1 deve essere realizzata e conclusa entro il **30.09.2021**. Eventuali richieste di proroga della conclusione delle attività, rispetto alle modalità e ai tempi indicati nella presente Convenzione, dovranno essere comunicate per iscritto, motivate e formalmente autorizzate dalla Regione Sardegna. Il superamento del termine del **30.09.2021** potrebbe comportare, qualora non comunicato ed autorizzato, la non riconoscibilità delle spese relative ad attività svolte dopo detto termine.

Art. 3 – Divieto di cessione e di subingresso

1. La presente Convenzione, il suo oggetto, i rapporti dalla medesima disciplinati non potranno costituire oggetto di cessione, né di subingresso parziale e/o totale a favore di terzi diversi dal Beneficiario, a pena di revoca del finanziamento concesso.

Art. 4 - Obblighi del Beneficiario

Il Beneficiario si obbliga a:

1. avviare, realizzare e completare ogni attività nei tempi e nei modi indicati nella presente Convenzione e nell'allegata Proposta progettuale ammessa; ogni variazione o modifica dovrà essere comunicata preventivamente e tempestivamente alla Regione Sardegna, onde consentire le verifiche in itinere; sono soggette ad autorizzazione tutte le variazioni relative al contenuto, alla durata (e alla data di scadenza finale), nonché all'articolazione dell'intervento; la struttura della Proposta progettuale può subire solo delle revisioni parziali adeguatamente motivate, di portata esclusivamente migliorativa. Non possono in



ogni caso essere modificati i seguenti elementi: a) gli obiettivi della Proposta; b) i contenuti generali; c) il costo ed il finanziamento massimo approvato;

2. comunicare alla Regione Sardegna le eventuali variazioni al Piano finanziario. Fatti salvi i massimali previsti dal Nuovo Avviso INTERMOF e dalla presente Convenzione, sono consentiti:

- storni, senza alcun limite percentuale, all'interno delle macrovoci di spesa del preventivo approvato, da effettuarsi entro il termine di realizzazione della proposta progettuale;
- storni tra le macrovoci di spesa relative ai costi diretti, nel limite del 20% del valore originario della singola macrovoce.

Eventuali storni tra le macrovoci relative ai costi diretti superiori al sopraccitato limite del 20% della singola macrovoce, dovranno essere oggetto di autorizzazione da parte della Regione Sardegna, da effettuarsi sempre entro il termine di realizzazione dell'attività.

In assenza di una formale autorizzazione da parte degli uffici competenti dell'Amministrazione, gli eventuali esuberanti di spesa non saranno ritenuti ammissibili.

Per quanto concerne il tasso forfettario dei costi indiretti (ex art. 68 del Reg. UE n. 1303/2013, paragrafo 1, lett. b), non potrà in nessun caso essere superiore al limite massimo consentito dalla normativa comunitaria o, comunque, della minore percentuale richiesta dal Beneficiario e approvata. Le variazioni di spesa relative ai tassi forfettari non sono pertanto ammissibili in nessun caso.

Le modifiche in linea tecnica o finanziaria dovute a fattori contingenti o a circostanze imprevedibili e non preventivamente autorizzate saranno valutate, sotto il profilo della coerenza, con gli obiettivi della linea del POR.

3. adempiere agli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale; i potenziali destinatari dovranno essere informati sulle finalità e caratteristiche delle azioni, sul contributo della Commissione Europea, dello Stato e della Regione Sardegna, avendo cura, in tutte le comunicazioni, di evidenziare i loghi dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana, della Regione Sardegna e del POR Sardegna FSE 2014-2020, così come riprodotti nella presente Convenzione;

4. produrre, secondo le modalità specificate dalla Regione Sardegna, ogni documentazione eventualmente richiesta per le finalità connesse alla presente Convenzione;

5. assicurare il corretto utilizzo e l'aggiornamento continuo dei servizi online SIL FSE, con il rispetto delle scadenze stabilite dalla Regione Sardegna, per consentire lo svolgimento delle attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, pena la sospensione dei pagamenti;

6. consentire ai preposti organi di controllo dell'Unione Europea, dello Stato o della Regione Sardegna, in qualsiasi momento, ogni verifica (ex-ante, in itinere, ex-post) volta ad accertare la corretta realizzazione delle attività;

7. osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché in materia fiscale; la responsabilità relativa ai contratti collettivi di categoria in materia di personale dipendente, nonché di prestatori d'opera professionale, con particolare



riguardo al trattamento economico, contributivo, previdenziale e fiscale è esclusivamente e unicamente in capo al Beneficiario; la Regione Sardegna rimane ad essi totalmente estranea e fin d'ora sollevata da ogni domanda, ragione o pretesa;

8. adottare idonee procedure ad evidenza pubblica per la selezione delle figure preposte allo svolgimento dell'attività didattica o di supporto alla stessa (docenti, tutor, consulenti ed esperti qualificati,...), nonché per la selezione dei destinatari dell'attività progettuale, a garanzia della massima trasparenza e delle pari opportunità;

9. dare comunicazione scritta alla Regione Sardegna dei Bandi di selezione riguardanti il personale di cui il Beneficiario stesso si avvarrà negli interventi di miglioramento dell'offerta formativa di cui alla Proposta progettuale ammessa. Tale comunicazione deve essere inoltrata unitamente al testo dell'Avviso almeno 3 giorni prima della relativa pubblicazione e non presuppone alcuna valutazione o rilascio di parere da parte della Regione Sardegna;

10. presentare alla Regione Sardegna le domande di rimborso intermedia e finale, corredate dai relativi rendiconti finanziari predisposti secondo le modalità indicate nel Vademecum per l'operatore Versione 1.0; la domanda di rimborso finale dovrà essere trasmessa entro il termine tassativo di **60 giorni**, decorrenti dalla conclusione delle attività previste nella Proposta progettuale. La documentazione inerente la realizzazione delle attività suddette dovrà essere raccolta e archiviata ordinatamente dal Beneficiario in un unico spazio a prescindere dalla ripartizione organizzativa interna al Beneficiario stesso, onde consentire le attività di rendicontazione e di controllo;

11. conservare in originale tutta la documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività per un periodo di tre anni (dieci nel caso di Aiuti di Stato) a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione, salvo periodi più lunghi richiesti dalla vigente normativa (cfr. art. 2220 del Codice Civile).

12. tenere i registri obbligatori (didattici e delle attività) previsti dal Vademecum 1.0 (sezione 7), in regola e disponibili sia per i controlli in itinere che ex post; tale obbligo si estende anche ai registri in formato digitale in caso di utilizzo di FAD, che devono essere opportunamente gestiti con strumenti atti a dimostrare l'avvenuta realizzazione di tutte le attività dell'intervento (ad esempio con estrazione dalle piattaforme tecnologiche della FAD, conservati in modo persistente, e aventi precisi riferimenti temporali, quali la sottoscrizione digitale con marche temporali oppure la registrazione nel protocollo informatico per dare rilevanza probatoria).

Per quanto non specificato nella presente Convenzione si fa rinvio alle disposizioni del Vademecum per l'operatore, Versione 1.0.



Art. 5 – Esibizione di documenti, verifiche ispettive e sopralluoghi

1. Il Beneficiario si obbliga a produrre, a semplice richiesta degli Uffici preposti al controllo delle attività, ogni atto e documento concernente le attività, nonché a fornire ogni chiarimento o informazione richiesti. La documentazione amministrativo-contabile riguardante lo svolgimento delle attività, deve essere conservata presso la sede di svolgimento e posta a disposizione per eventuali controlli. Il Beneficiario si obbliga, altresì, a consentire l'accesso ai propri locali al personale regionale o ai soggetti appositamente incaricati dalla Regione Sardegna, ai fini ispettivi e di controllo. Il rifiuto dell'accesso comporta la revoca del finanziamento.
2. La Regione Sardegna potrà effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, verifiche rivolte al controllo della corretta realizzazione delle attività, nonché dei correlati aspetti amministrativi e gestionali, con particolare riferimento alla documentazione contabile.

Art. 6 - Aspetti finanziari

1. Per la realizzazione della Proposta progettuale ammessa concernente la realizzazione di interventi di miglioramento dell'offerta formativa, la Regione Sardegna, concede al Beneficiario, ovvero all'Università degli Studi di Cagliari, un finanziamento complessivo di **euro 310.000**.
 2. L'erogazione del finanziamento è correlata alle spese effettivamente sostenute e ammesse a rendicontazione. Tali spese devono essere coerenti con le voci di costo **dettagliate nel Preventivo finanziario previsionale complessivo ammesso (Allegato E alla Domanda di partecipazione al Nuovo Avviso pubblico INTER.M.O.F.)**. La documentazione contabile, riferita a costi effettivamente sostenuti, deve essere regolare e conforme alla normativa contabile e fiscale e tenuta a disposizione della Regione Sardegna per i controlli. L'effettiva ammissibilità e pertinenza delle spese sostenute da altri soggetti diversi dal Beneficiario e l'imputabilità delle stesse al Beneficiario ed alla relativa Proposta progettuale, devono essere dimostrati dal Beneficiario stesso.
 3. Le spese devono riferirsi temporalmente al periodo di attuazione della Proposta progettuale ammessa, a seguito della stipula della presente Convenzione, la cui efficacia decorre a partire dalla registrazione contabile dell'atto di impegno della relativa spesa e di esecutività. Ai fini dell'ammissibilità rispetto al PO FSE 2014-2020, le spese devono essere sostenute e regolarmente quietanzate entro il **30.09.2021**.
 4. Costituiscono spese ammissibili i costi diretti del personale e i costi indiretti, purché coerenti con i Regolamenti comunitari e con la Proposta progettuale approvata, nonché con le indicazioni contenute nel Vademecum per l'operatore Versione 1.0.
- I costi indicati sono ammissibili nel rispetto dei massimali previsti dal Vademecum 1.0, ad eccezione di:
- “massimali previsti per la macrovoce “Preparazione”, che non potrà superare il **7%** del costo



complessivo del Progetto;

- “massimali previsti per la macrovoce “Direzione e controllo interno” che non potrà superare il **10%** del costo complessivo del Progetto.

In applicazione di quanto previsto in materia di semplificazione dei costi dall’art. 68 del Reg. (UE) n. 1303/2013, paragrafo 1, lettera b), sono considerate ammissibili le spese relative ai **costi diretti del personale** che dovranno essere rendicontate a “costi reali”, e ai **costi indiretti** che saranno rendicontati in modo forfettario.

I costi indiretti saranno rendicontati nella misura massima della percentuale richiesta (come da Piano Finanziario approvato - Allegato E alla Domanda di partecipazione al Nuovo Avviso pubblico INTER.M.O.F.) dei costi diretti del personale ritenuti ammissibili in sede di controllo finale da parte dell’AdG del POR FSE Sardegna 2014-2020 o di eventuali soggetti esterni da questa incaricati, inoltre, saranno rendicontati in modo forfettario e non sarà necessaria la dimostrazione delle relative spese sostenute.

Nel caso in cui i costi diretti del personale siano inferiori a quelli previsti nel preventivo autorizzato, i costi indiretti forfettari saranno rimodulati in misura proporzionale. In ogni caso non potranno essere erogate somme superiori al finanziamento totale concesso.

5. Il finanziamento concesso sarà erogato, nel rispetto delle seguenti modalità:

- 60% a seguito di sottoscrizione della presente Convenzione tra l’Amministrazione regionale e il Beneficiario e ad avvenuta comunicazione di avvio delle azioni progettuali da parte del Beneficiario stesso, a firma del rispettivo legale rappresentante;
- 30% previa apposita richiesta all’Amministrazione regionale (domanda di rimborso intermedia), sottoscritta dal legale rappresentante del Beneficiario, attestante spese effettivamente sostenute pari al 90% dell’acconto percepito e a seguito di controllo in itinere sulla documentazione di spesa da parte dell’Amministrazione regionale o del soggetto esterno delegato; per spese effettivamente sostenute si intendono spese ammissibili regolarmente quietanzate;
- 10% a saldo, sarà liquidato a seguito di riscontro positivo sulla regolarità del rendiconto finale; il controllo sulla documentazione di spesa e di pagamento sarà svolto dall’Amministrazione regionale e/o dall’eventuale soggetto esterno delegato; le spese esposte nel rendiconto finale dovranno essere quietanzate (ovvero interamente pagate) per il 100% del loro ammontare.

6. Nel caso dovesse risultare ammissibile un importo inferiore a quanto già erogato con gli anticipi, in sede di approvazione del rendiconto il Beneficiario provvederà a restituire la somma eccedente all’Amministrazione Regionale, maggiorata degli interessi legali eventualmente dovuti per il periodo di disponibilità delle somme già erogate (come da Vademecum 1.0).

7. Il Beneficiario, ha l’obbligo di presentare all’Amministrazione regionale le domande di rimborso intermedio e finale secondo le modalità indicate nel Vademecum per l’operatore Versione 1.0.



8. Il Beneficiario, inoltre, è tenuto a presentare all'Amministrazione regionale, in occasione della richiesta di anticipazione successiva alla prima e del saldo finale, una dettagliata relazione tecnico scientifica sulle attività realizzate nell'ambito del progetto e sui risultati raggiunti.

Art. 7 – Revoca del finanziamento e risoluzione della Convenzione

1. La Regione Sardegna potrà effettuare verifiche e controlli sull'esecuzione da parte del Beneficiario di quanto espressamente stabilito nella presente Convenzione e di quanto indicato nella Proposta progettuale e nel Piano finanziario allegati, che sono parte integrante e sostanziale della Convenzione stessa.

Qualora, a seguito dei controlli, si verifichi che il finanziamento sia stato erogato al Beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, la Regione Sardegna procederà all'annullamento d'ufficio di ogni provvedimento connesso al finanziamento e al conseguente recupero delle somme indebitamente erogate.

2. La Regione Sardegna provvederà alla **revoca totale** del finanziamento concesso nei seguenti casi:

- qualora il Beneficiario non destini le risorse assegnate alle finalità e ai destinatari che ne hanno motivato l'ammissione al finanziamento;
- qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e dai controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti da parte del Beneficiario rispetto agli obblighi previsti dalla presente Convenzione o dalla normativa di riferimento.

3. La Regione Sardegna provvederà alla **revoca parziale** del finanziamento concesso nei seguenti casi:

- qualora a seguito di verifiche successive alla presentazione della rendicontazione finale venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;
- nel caso in cui, rispetto al numero degli studenti coinvolti totali previsti indicati nella Proposta progettuale ammessa, non si raggiunga la soglia minima del 60% tra coloro che abbiano completato le relative attività didattiche, laboratoriali o stage e superato la prova d'esame (test finale). Il mancato raggiungimento di tale risultato, comporterà la proporzionale decurtazione del beneficio totale concesso, secondo le modalità precisate nell'Art. 16 del Nuovo Avviso INTER.M.O.F.;

4. qualora, per effetto dei predetti atti, il Beneficiario debba restituire, in tutto o in parte, il finanziamento eventualmente già erogato, la Regione Sardegna richiederà al Beneficiario la restituzione (come da Vademecum 1.0) di quanto dovuto, maggiorato sia degli interessi, pari al tasso di riferimento determinato ai sensi di legge, sia dei costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero delle somme già erogate e revocate. In caso di inadempimento, decorsi i termini massimi previsti, si darà luogo al procedimento di recupero forzoso.



Art. 8 - Sospensione cautelativa dell'erogazione del finanziamento

1. Qualora, nei confronti del Beneficiario, emergano comunque gravi indizi di irregolarità, riguardanti l'attività oggetto della presente Convenzione, la Regione Sardegna si riserva la facoltà di disporre la sospensione cautelativa dell'erogazione del finanziamento in relazione alla specifica attività, fino al completo accertamento della sussistenza o meno delle predette irregolarità. La sospensione è disposta con atto motivato del Direttore del Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e la Gioventù e comunicato al Beneficiario.

Art. 9 - Rinuncia del Beneficiario

1. È facoltà del Beneficiario rinunciare al finanziamento concesso, non oltre il termine di deposito del rendiconto, per l'attuazione della Proposta progettuale oggetto della presente Convenzione. In tal caso, il Beneficiario non può avanzare alcun diritto a percepire erogazioni finanziarie a qualunque titolo. Rimane invece salvo il diritto da parte della Regione Sardegna di esigere le somme erogate al Beneficiario, oltre agli interessi dovuti, non costituendo l'avvenuta erogazione forma alcuna di acquiescenza, neppure implicita, alla situazione determinatasi per la rinuncia del Beneficiario.

Art. 10 - Monitoraggio e valutazione

1. Il Beneficiario si impegna a comunicare, entro i termini stabiliti, tutte le informazioni e i dati richiesti dalla Regione Sardegna per la valutazione e/o monitoraggio fisico, procedurale e finanziario delle attività oggetto della presente Convenzione, al fine di assicurare la costante verifica sullo stato di attuazione delle attività.

2. Il Beneficiario è tenuto a fornire tramite il caricamento sul sistema di monitoraggio regionale (SIL FSE) i seguenti dati:

- dati di avanzamento procedurale: avvio, sospensioni e conclusione dell'operazione;
- dati di avanzamento fisico relativi ai destinatari (ed eventuali altre unità previste);
- dati di avanzamento finanziario relativi alla spesa effettivamente sostenuta.

3. Gravi violazioni in pregiudizio delle attività di monitoraggio concorreranno a formare il giudizio della Regione Sardegna in ordine all'affidabilità del Beneficiario sotto il profilo organizzativo, qualora ciò rilevi ad ogni fine.

Art. 11 - Estraneità della Regione Sardegna dai contratti

1. La Regione Sardegna è estranea ai contratti a qualunque titolo che il Beneficiario conclude con terzi in relazione alla presente Convenzione. Il Beneficiario con la presente Convenzione esonera da ogni



responsabilità la Regione Sardegna per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell'interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra.

2. La Regione Sardegna è inoltre fin d'ora sollevata da ogni responsabilità verso terzi per inosservanza della vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia universitaria, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi, compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione degli interventi.

Art. 12 - Tasse e imposte

1. Le parti danno atto che la presente Convenzione è esente da qualsiasi tassa o imposta ai sensi dell'art. 5 della Legge 21.12.78 n. 845.

Art. 13 - Governance relativa al trattamento dei dati personali

1. L'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 24 del GDPR, in riferimento alle attività che svolge e alle finalità che persegue, secondo quanto specificamente previsto dalla presente Convenzione, ed ha piena responsabilità in merito all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal GDPR e, nello specifico, provvedendo alla raccolta dei dati presso gli interessati, ha responsabilità con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dei medesimi e deve provvedere, tramite predisposizione dell'informativa da pubblicarsi all'interno di ogni avviso o bando pubblico, alle funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR. Tali dati sono necessari per la realizzazione delle attività e il perseguimento delle finalità indicate nella presente Convenzione il cui contenuto essenziale per quanto concerne il trattamento dei dati personali deve essere messo a disposizione dell'interessato.

È in capo al titolare del trattamento l'obbligo di pubblicazione negli avvisi pubblici della specifica informativa sulla privacy affinché questa sia messa a disposizione degli interessati.

2. La Regione Sardegna è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 24 del GDPR in riferimento alle attività di monitoraggio, verifica e controllo previste dalla presente Convenzione, dal Manuale delle procedure dell'AdG ad uso dei Responsabili di Azione Versione 4.0 e dal Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del POR FSE 2014-2020 Versione 4.0.

3. L'Università degli Studi di Cagliari si vincola ad inserire negli avvisi di cui alla presente Convenzione il proprio ruolo di titolare del trattamento dei dati, nonché quello di titolare della Regione Sardegna.

4. L'Università degli Studi di Cagliari si obbliga a garantire il rispetto delle norme sulla Privacy (GDPR e D.lgs. 101/2018) anche nel caso di coinvolgimento di terze parti.



Art. 14 - Indicazione del foro competente

1. Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Cagliari.

Art. 15 – Allegati

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, pur se non materialmente allegati, i seguenti documenti:
 - a) la Domanda di partecipazione al Nuovo Avviso INTER.M.O.F. (Allegato A), la Proposta progettuale (Allegato B), la Dichiarazione sostitutiva (Allegato C) e il Preventivo finanziario previsionale (Allegato E), trasmessi via PEC dal Beneficiario e registrati agli atti d'ufficio con prot. n. 10718 del 07.09.2020, approvati dalla Regione Sardegna;
 - b) il Nuovo Avviso pubblico INTER.M.O.F. per il finanziamento di interventi di miglioramento dell'offerta formativa, approvato con Determinazione n. 385 prot. n. 9051 del 14.07.2020;
 - c) il Vademecum per l'operatore POR Sardegna FSE 2014-2020 Versione 1.0, approvato con Determinazione del Direttore Generale del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale n. 2559, Prot. 26844, del 12 giugno 2018.

I suddetti documenti sono conservati agli atti del Responsabile del Procedimento.

2. Le disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, infine, seppur non materialmente allegate, costituiscono parte sostanziale della presente Convenzione.

La data di firma della presente convenzione, essendo sottoscritta digitalmente, è quella di repertoriazione presso il sistema di protocollazione del Regione Sardegna.

Regione Autonoma della Sardegna

Ing. Alessandro Corrias

Università degli Studi di Cagliari

Prof.ssa Maria Del Zompo